

Bruxelles, 18 giugno 2026
(OR. en)

10844/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0166 (NLE)**

**ECOFIN 851
UEM 279
FIN 918
ECB
EIB**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 305 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Slovenia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 305 final.

All.: COM(2026) 305 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.6.2026
COM(2026) 305 final

2026/0166 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Slovenia**

{SWD(2026) 163 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Slovenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Slovenia il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 28 luglio 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 17 ottobre 2023³, del 10 dicembre 2024⁴, del 20 giugno 2025⁵, del 12 dicembre 2025⁶ e del 27 aprile 2026⁷.
- (2) Il 26 maggio 2026 la Slovenia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Slovenia ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Slovenia a causa di circostanze oggettive riguardano 26 misure.

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

² Cfr. documenti ST 10612/21 INIT e ST 10612/21 ADD 1.

³ Cfr. documenti ST 13615/23 INIT, ST 13615/23 REV 1 (en) e ST 13615/23 ADD 1 REV 1

⁴ Cfr. documenti ST 15989/24 INIT, ST 15989/24 ADD 1 e ST 15989/24 COR 1 (ga).

⁵ Cfr. documenti ST 9591/25 INIT e ST 9591/25 ADD 1.

⁶ Cfr. documenti ST 15797/25 INIT, ST 15797/25 ADD 1 e ST 15797/25 COR 1 (lv).

⁷ Cfr. documenti ST 7812/26 INIT e ST 7812/26 ADD 1.

- (4) La Slovenia ha spiegato che una misura è ormai in parte irrealizzabile a causa del ritiro dei richiedenti dai contratti aggiudicati. Si tratta della misura C11-IB (Lo sviluppo sostenibile delle strutture ricettive turistiche offre un aumento del valore aggiunto del turismo). Su questi presupposti la Slovenia ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) La Slovenia ha spiegato che una misura è ormai in parte irrealizzabile a causa di ritardi nella procedura di appalto pubblico che esulano dalla responsabilità dello Stato membro. Si tratta della misura C14-ID (Accessibilità del sistema sanitario). Su questi presupposti la Slovenia ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) La Slovenia ha spiegato che una misura è ormai in parte irrealizzabile a causa della capacità di assorbimento inferiore alle attese da parte dei destinatari del sostegno. Si tratta della misura C17-IE (Promuovere la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nei trasporti (misura rafforzata)). Su questi presupposti la Slovenia ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) La Slovenia ha spiegato che 21 misure sono state modificate per attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure C3-IFL (Ulteriore riduzione dei rischi di alluvioni e del rischio di altre catastrofi legate al clima), C5-IC (Aumentare la lavorazione del legno per accelerare la transizione verso una società a impatto climatico zero), C7-IG (Modernizzare l'ambiente digitale della pubblica amministrazione), C7-IH (Infrastruttura Gigabit), C7-IJ (Digitalizzazione dell'istruzione e della scienza), C7-IL (La transizione digitale nei settori agricolo, alimentare e forestale), C7-IM (Digitalizzazione nel settore della cultura), C7-IN (Digitalizzazione nel settore della giustizia), C8-IB (Cofinanziamento di progetti di ricerca e innovazione a sostegno della transizione verde e della digitalizzazione), C8-IC (Cofinanziamento di progetti volti a migliorare la mobilità internazionale dei ricercatori e degli organismi di ricerca sloveni e a promuovere la partecipazione internazionale dei candidati sloveni), C8-ID (Cofinanziamento di investimenti in progetti dimostrativi e pilota in materia di RSI), C9-IC (Sostegno alla decarbonizzazione, alla produttività e alla competitività delle imprese), C9-ID (Creare ecosistemi innovativi di infrastrutture economiche e commerciali), C12-RB (Riforma dell'istruzione superiore per una transizione verde e resiliente), C12-RC (Modernizzazione della formazione professionale secondaria, compresi gli apprendistati), C12-IE (Trasformazione globale dell'istruzione verde e digitale), C12-IF (Progetti pilota per la riforma dell'istruzione superiore per una transizione verde e resiliente), C12-IG (Rafforzare la cooperazione tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro), C12-IHL (Ulteriore inverdimento delle infrastrutture scolastiche in Slovenia), C15-ICL (Garantire un ambiente di vita sicuro per le persone non autosufficienti) and C16-IBL (Fornitura di alloggi pubblici destinati alla locazione). Su questi presupposti la Slovenia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (8) In seguito alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Slovenia ha chiesto di utilizzare le risorse liberate da tale riduzione per aggiungere due nuove misure. Si tratta delle misure C7-IO

("Contributo volontario all'impresa comune EuroHPC per le gigafactory di IA o infrastrutture di IA equivalenti") e C7-IOL ("Ulteriore contributo volontario all'impresa comune EuroHPC per le gigafactory di IA o infrastrutture di IA equivalenti"). Su questi presupposti la Slovenia ha chiesto di aggiungere due nuove misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Valutazione della Commissione

- (9) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (10) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.
- (11) Nonostante la richiesta della Slovenia di ridurre il livello di attuazione di una misura, il capitolo dedicato al piano REPowerEU resta coerente con il quadro strategico nazionale volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ad aumentare la quota di fonti energetiche rinnovabili. Le misure rafforzano quelle già previste dal PRR relative alla promozione dell'efficienza energetica e dei trasporti a zero emissioni e all'aumento della quota di energie rinnovabili.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 43,05 % della dotazione totale del PRR modificato e al 91,69 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (13) Nonostante una riduzione della quota delle misure a sostegno degli obiettivi climatici dell'1,64 %, il ridimensionamento di tali misure non incide sull'ambizione generale del PRR per quanto riguarda la transizione verde, compresa la biodiversità. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU continua a fornire un sostegno supplementare alla transizione verde della Slovenia, dal momento che la riforma della promozione delle fonti energetiche rinnovabili in Slovenia e tutti gli investimenti contribuiscono pienamente ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, le quali riducono la dipendenza dai combustibili fossili e l'inquinamento atmosferico, aumentando l'efficienza energetica e il risparmio energetico. Le misure del PRR sono ancora in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, agevolare la diffusione delle energie rinnovabili, aumentare ulteriormente la capacità dell'infrastruttura ferroviaria e garantire la riduzione dei rischi di alluvioni in Slovenia, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030-2050, compreso l'obiettivo della

neutralità climatica dell'UE entro il 2050. La portata limitata di tali modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Contributo alla transizione digitale

- (14) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 26,48 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII di detto regolamento.
- (15) Le modifiche del PRR della Slovenia comportano un aumento del contributo complessivo alla transizione digitale del 2,02 %, dovuto principalmente all'aggiunta di due nuove misure incentrate sulle infrastrutture di IA. Il PRR modificato continua a contribuire in modo significativo alla transizione digitale dell'economia e del settore pubblico, anche attraverso l'allestimento di infrastrutture necessarie (sviluppo della connettività, sviluppo delle infrastrutture cloud e di IA e rafforzamento della cibersicurezza) e la diffusione di soluzioni e servizi digitali avanzati e di facile utilizzo, nonché trasformando i processi aziendali e colmando il divario digitale per le imprese più tradizionali. La portata limitata di tali modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Costi

- (16) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (17) Secondo le informazioni fornite, la valutazione delle stime dei costi per gli investimenti rivisti indica che essi sono in gran parte ragionevoli e plausibili. Le modifiche apportate al piano non erano di portata sufficiente da incidere sull'attuale rating (B) del piano. Sono state assegnate risorse aggiuntive a misure efficienti e a una nuova misura, che consiste in un contributo volontario all'impresa comune EuroHPC per le gigafactory di IA o infrastrutture di IA equivalenti. Le assegnazioni sono state ridotte nei casi in cui le misure erano a rischio. La Slovenia ha fornito spiegazioni sufficienti, che comprendono principalmente i risultati delle gare d'appalto e degli inviti a presentare proposte pubblicati ai fini del PRR. Le variazioni delle stime dei costi per le misure modificate erano giustificate e proporzionali; pertanto, la ragionevolezza e la plausibilità di tali stime dei costi non sono cambiate rispetto al PRR originario. La Slovenia ha fornito informazioni e prove sufficienti del fatto che l'importo dei costi totali stimati non è coperto da altri finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Infine l'importo del costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Altri criteri di valutazione

- (18) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Slovenia non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR della Slovenia in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR rispetto

ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d ter), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

- (19) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795⁸, la Slovenia ha considerato prioritari i progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. La Slovenia ha tuttavia ritenuto che nessun progetto a cui è stato assegnato un marchio di sovranità dovesse essere incluso nel PRR modificato in quanto tali progetti non coprono i settori che sono stati potenziati nel PRR modificato.

Valutazione positiva

- (20) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (21) I costi totali stimati del PRR modificato della Slovenia ammontano a 2 082 352 849 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Slovenia, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Slovenia dovrebbe essere pari a 1 612 948 340 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Slovenia rimane pertanto invariato.

Prestiti

- (22) Il sostegno pari a 468 836 849 EUR messo a disposizione della Slovenia sotto forma di prestito rimane invariato.
- (23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021.
- (24) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del

⁸ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 2013/1303, (UE) n. 2014/223, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

⁹ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Slovenia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Slovenia è così modificata:

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente